

**DELIBERAZIONE 4 NOVEMBRE 2016
635/2016/R/IDR**

**APPROVAZIONE DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE PER IL PERIODO 2016-2019,
PROPOSTE DALL'ASSEMBLEA DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 3 MARCHE
CENTRO - MACERATA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA
IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 4 novembre 2016

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2016, avente ad oggetto "Integrazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

recante: <<Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286>>”, che estende gli effetti del d.P.C.M. da ultimo richiamato anche ai territori delle province di Fermo e di Macerata;

- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016” (di seguito decreto legge 189/16); la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 13 marzo 2014, 110/2014/R/IDR, recante “Approvazione, ai fini della valorizzazione dei conguagli nell’ambito del metodo tariffario MTI, delle tariffe e dei correlati Piani economico-finanziari proposti dall’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale 3 Marche Centro – Macerata”;
- la deliberazione dell’Autorità 4 dicembre 2014, 601/2014/R/IDR, recante “Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposti dall’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale 3 Marche Centro – Macerata”;
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 203/2014/C/IDR, recante “Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, sez. II, nn. 883, 890, 974, 982, 1010, 1118 e 1165 del 2014, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 273/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR” (di seguito: deliberazione 203/2014/C/IDR);
- il documento per la consultazione 30 luglio 2015, 406/2015/R/IDR, recante “Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) – Inquadramento generale e linee di intervento” (di seguito: documento per la consultazione 406/2015/R/IDR);
- il documento per la consultazione 26 novembre 2015, 577/2015/R/IDR, recante “Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) – orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 577/2015/R/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 4 dicembre 2015, 595/2015/R/IDR, recante “Avvio di indagine conoscitiva sulle modalità di individuazione delle strategie di pianificazione adottate nei programmi degli interventi del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 595/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR, del 23 dicembre 2015, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità, 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 656/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 25 agosto 2016, 474/2016/R/COM, recante “Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico, in relazione al terremoto del 24 agosto 2016” (di seguito: deliberazione 474/2016/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2016, 618/2016/R/COM, recante “Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico, in relazione al terremoto del 26 ottobre 2016” (di seguito: deliberazione 618/2016/R/COM);
- la determina del 31 marzo 2016 2/2016 DSID recante “Definizione dello schema tipo e delle procedure di raccolta dati ai fini dell’aggiornamento del Programma degli Interventi (PDI) per il periodo 2016-2019, ai sensi degli artt. 6 e 7 della deliberazione 664/2015/R/IDR e degli artt. 3, 4 e 11 del MTI-2” (di seguito: determina 2/2016 DSID);
- la determina del 31 marzo 2016 3/2016 DSID recante “Definizione delle procedure di raccolta dati e dello schema tipo per la relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR” (di seguito: determina 3/2016 DSID);
- i dati, gli atti e i documenti trasmessi, in data 19 luglio 2016 - e successivamente aggiornati e integrati, da ultimo, in data 26 ottobre 2016 - dall’Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale 3 Marche Centro - Macerata ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR, nonché delle determine 2/2016 DSID e 3/2016 DSID.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, all’uopo precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la

promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...);

- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas";
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa "approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...);
- l'articolo 7 del decreto legge 133/14 ha ridefinito la disciplina per l'attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale, le correlate procedure e i relativi termini di attuazione, precisando, tra l'altro, l'obbligatorietà della partecipazione degli Enti Locali competenti all'Ente di governo dell'ambito. In particolare, il Decreto Sblocca Italia dispone:
 - l'obbligo, per gli Enti di governo dell'ambito che non avessero già provveduto, di adottare il Piano d'Ambito, scegliere la forma di gestione e disporre l'affidamento al gestore unico d'ambito entro il 30 settembre 2015;
 - il subentro del gestore unico del servizio idrico integrato agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale;
 - la cessazione *ex lege* delle gestioni diverse dall'affidatario unico del servizio idrico integrato per l'ambito, con la sola eccezione delle c.d. gestioni salvaguardate, che proseguono ad esercire il servizio fino alla scadenza naturale del contratto di servizio.

CONSIDERATO CHE:

- in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016, l'Autorità con la deliberazione 474/2016/R/COM ha sospeso i termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo reti canalizzate, e del servizio idrico integrato (comprensivo di ciascun singolo servizio che lo compone) emesse o da emettere a partire dal 24 agosto

2016 per le utenze site nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati da successivi provvedimenti delle autorità competenti;

- il decreto legge 189/16 ha individuato l'elenco dei comuni danneggiati, e ha previsto che l'Autorità con propri provvedimenti disciplini le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ed introduca agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni individuati dal medesimo decreto - ovvero, su documentata richiesta, a favore delle utenze riferibili a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri comuni delle regioni interessate - determinando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;
- a seguito degli eventi sismici avvenuti nella giornata del 26 ottobre 2016 e nei giorni successivi in alcune zone dell'Italia centrale (principalmente nei territori di Marche e Umbria) - in parte corrispondenti a quelle già interessate dagli eventi di agosto - l'Autorità con deliberazione 618/2016/R/COM ha sospeso i termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo reti canalizzate, e delle fatture relative al servizio idrico integrato (comprensivo di ciascun singolo servizio che lo compone) emesse o da emettere a partire dal 26 ottobre 2016 per le utenze site nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuate da successivi provvedimenti delle autorità competenti, fermo restando quanto già stabilito con deliberazione 474/2016/R/COM.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l'Autorità ha dapprima adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Transitorio (MTT), ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/IDR, dettagliando il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015); in particolare l'Autorità ha adottato una regolazione asimmetrica ed innovativa - basata sull'esplicitazione della relazione tra identificazione degli obiettivi da parte dei soggetti competenti, selezione degli interventi necessari e riflessi in termini di entità dei corrispettivi - e ha introdotto per la prima volta la possibilità per gli Enti di governo dell'ambito di selezionare contestualmente il tipo di schema regolatorio in funzione dei richiamati obiettivi specifici dai medesimi prefissati;
- con deliberazione 203/2014/C/IDR, l'Autorità ha deliberato di proporre appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, Sezione II, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell'Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR;

- con deliberazione 6/2015/R/IDR, l’Autorità ha avviato un procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (di seguito: MTI-2), finalizzato - in un quadro di stabilità e certezza della regolazione - all’integrazione e all’aggiornamento del sistema di regole *pro tempore* vigente;
- con il documento per la consultazione 406/2015/R/IDR, l’Autorità ha fornito i propri orientamenti in ordine all’impianto della nuova regolazione tariffaria del servizio idrico integrato, in grado di tener conto della necessità di contemperare e ricondurre a sistema le seguenti principali finalità: *i)* rafforzare l’approccio asimmetrico e innovativo che, attraverso una regolazione per schemi, ha caratterizzato il MTI per gli anni 2014 e 2015; *ii)* favorire la progressiva applicazione delle previsioni recate dal Decreto Sblocca Italia, con riferimento all’attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale; *iii)* superare situazioni eccezionali di disequilibrio delle gestioni, le cui criticità non possano trovare piena soluzione nell’ambito della regolazione generalmente applicabile;
- nel successivo documento per la consultazione 577/2015/R/IDR, l’Autorità ha poi dettagliato ulteriori aspetti tariffari, attinenti in particolare alle regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario, nonché all’individuazione dei parametri macroeconomici di riferimento e dei parametri legati alla ripartizione dei rischi nell’ambito della regolazione del settore idrico;
- con deliberazione 664/2015/R/IDR l’Autorità ha, dunque, approvato il metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (MTI-2), confermando l’impostazione generale del MTI e introducendo elementi di novità finalizzati a tener conto della necessità di promuovere gli investimenti, la sostenibilità dei corrispettivi tariffari all’utenza, i miglioramenti della qualità del servizio, nonché la razionalizzazione delle gestioni.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 6.2 della deliberazione 664/2015/R/IDR, nel fornire la definizione dello “specifico schema regolatorio”, enuclea l’insieme degli atti - di seguito riportati - che gli Enti di governo dell’ambito o i soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, sono chiamati ad aggiornare e a proporre all’Autorità ai fini della relativa approvazione:
 - a) il programma degli interventi (PdI), che specifica le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2016-2019, riportando, per l’eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell’affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza, ai sensi di quanto previsto dell’art. 149, comma 3, del d.lgs. 152/2006;

- b) il piano economico-finanziario (PEF), che rileva limitatamente al Piano tariffario, al Conto economico e al Rendiconto finanziario, redatti in base all'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, e prevede con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario e del vincolo ai ricavi del gestore;
 - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta per il secondo periodo regolatorio;
- il comma 7.1 della medesima deliberazione, nel disciplinare la procedura di approvazione delle tariffe per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, prevede che le stesse siano predisposte dai soggetti competenti anche sulla base dei dati - debitamente aggiornati - inviati nell'ambito dei procedimenti di raccolta dati disposti contestualmente alla deliberazione 643/2013/R/IDR, precisando inoltre che gli Enti di governo dell'ambito validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- la medesima deliberazione 664/2015/R/IDR, stabilisce poi che, entro il 30 aprile 2016, gli Enti di governo dell'ambito, o gli altri soggetti competenti, trasmettano, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, ai sensi del comma 7.3, lett. d), gli atti e i dati di seguito indicati:
 - i. il programma degli interventi, come disciplinato al sopra richiamato comma 6.2, lett. a);
 - ii. il piano economico-finanziario - come definito al citato comma 6.2, lett. b) - che esplicita il vincolo ai ricavi (VRG) e il moltiplicatore tariffario ϑ che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun anno del periodo 2016-2019, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;
 - iii. la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la vigente disciplina tariffaria;
 - iv. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - v. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario;
 - vi. l'aggiornamento, secondo le modalità previste, dei dati necessari richiesti;
- l'articolo 8 della richiamata deliberazione prevede, fra l'altro, l'aggiornamento biennale delle componenti a conguaglio e, con riferimento al calcolo dei costi delle immobilizzazioni, della RAB per il biennio 2018-2019;
- il comma 9.1, lett. b), del provvedimento in parola prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti le tariffe comunicate all'Autorità per la citata approvazione, nel rispetto del limite di prezzo;
- il Titolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR fornisce indicazioni di metodo e di contenuto informativo minimo per la stesura dell'aggiornamento del

- programma degli interventi (PdI) e del piano economico-finanziario (PEF) da parte degli Enti di governo dell'ambito o degli altri soggetti competenti;
- con determine 2/2016 DSID e 3/2016 DSID è stata definita la procedura di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
 - la deliberazione 656/2015/R/IDR, nel disciplinare i contenuti minimi essenziali della convenzione tipo, prevede, all'articolo 4, che "le convenzioni di gestione in essere siano rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all'Autorità per l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) e comunque non oltre 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento";
 - la citata deliberazione 656/2015/R/IDR precisa, inoltre, che:
 - "relativamente ai Comuni e ai segmenti del servizio ove sono operanti gestori, diversi dal gestore d'ambito, esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, si applicano le previsioni della convenzione tipo in quanto compatibili" (articolo 2);
 - "sino al subentro del gestore d'ambito, i gestori conformi alla normativa *pro tempore* vigente concorrono alla definizione ed attuazione del Piano d'Ambito, e successivi aggiornamenti, relativamente ai rispettivi territori e segmenti d'operatività, sotto il controllo e la vigilanza dell'Ente di governo dell'ambito, che promuove e assicura la massima cooperazione tra gestore e gestori conformi esistenti, e che l'Ente di governo dell'ambito adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria anche per i soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato *ex lege*" (articolo 3);
 - l'Assemblea di Ambito Territoriale 3 Marche Centro - Macerata ha trasmesso, ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR e delle determine sopra richiamate, la predisposizione tariffaria, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, relativa al gestore virtuale d'ambito composto dalle "gestioni operative industriali" Acquambiente Marche S.r.l., ASTEA S.p.a., APM S.p.a., ATAC Civitanova S.p.a., ASSM S.p.a. e ASSEM S.p.a., nonché - con le successive integrazioni inviate, da ultimo, in data 26 ottobre 2016 - gli ulteriori elementi richiesti, finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;
 - in particolare l'Ente di governo dell'ambito in oggetto - precisando che, "considerato l'attuale processo di aggregazione in essere verso il gestore unico d'ambito, [si è proceduto] accorpando tutte le gestioni operative industriali del SII operanti nel territorio" - ha predisposto il moltiplicatore tariffario ricorrendo alla facoltà prevista al comma 7.1 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, ai sensi del quale "Qualora in un ambito territoriale ottimale operino più gestori del SII conformi alla normativa vigente, previo assenso di ciascuno di essi e dell'Ente di

- governo dell'Ambito competente, è ammessa l'applicazione di un unico moltiplicatore tariffario, calcolato sulla base delle variabili economiche e di scala riferite al complesso delle gestioni, al netto delle transazioni tra i medesimi gestori”;
- nell'ambito della predisposizione tariffaria in parola, il medesimo Ente di governo dell'ambito ha comunicato di aver proceduto a:
 - “*approvare [la] Convenzione di gestione che recepisce i contenuti minimi definiti dall'AEEGSI (...) che verrà sottoscritta dal futuro gestore unico d'ambito*”;
 - “*dare atto che fino al momento della sottoscrizione della Convenzione unica d'ambito (...), tutte le disposizioni contenute nelle vigenti Convenzioni di gestione che risultano non congruenti con la nuova metodologia tariffaria e regolamentaria vigente introdotta dall'AEEGSI si intendono automaticamente ed implicitamente modificate coerentemente con le nuove disposizioni emanate dalla stessa AEEGSI*”;
 - l'Autorità si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

CONSIDERATO CHE:

- con gli atti e i documenti trasmessi, l'Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale 3 Marche Centro - Macerata, a partire dall'analisi degli attuali livelli di servizio, ha rilevato sul proprio territorio *criticità* principalmente riconducibili ai seguenti aspetti:
 - ✓ con riferimento all'*approvvigionamento idrico* e alla *fornitura di acqua potabile*:
 - vulnerabilità prospettica delle fonti di approvvigionamento in termini quantitativi, rischio di interruzione della fornitura a seguito di fenomeni di dissesto idrogeologico o per inadeguatezza e scarsa flessibilità delle condizioni di esercizio di alcune condotte, carenze riscontrate nella salvaguardia delle captazioni, e parziale copertura dei misuratori di processo;
 - inadeguatezza delle condizioni fisiche delle opere civili di captazione e di alcune porzioni della rete di adduzione e di distribuzione e delle relative opere civili, nonché delle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche installate nell'ambito della rete, presso i serbatoi e in corrispondenza di taluni impianti di potabilizzazione;
 - occasionali episodi di mancato rispetto dei limiti imposti dalla normativa per le acque ad uso potabile;
 - elevati livelli di perdite idriche e rischio di pressione insufficiente per l'erogazione del servizio;
 - parziale copertura dei misuratori di utenza, vetustà ovvero cattivo funzionamento dei misuratori esistenti;

- ✓ con riferimento al servizio di *fognatura*:
 - presenza di limitate zone non coperte dal servizio di raccolta e collettamento dei reflui;
 - inadeguate condizioni fisiche di alcuni tratti delle reti fognarie e delle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche dei sollevamenti fognari, associate anche a perdite di refluo lungo le condotte, elevate infiltrazioni di acque parassite e episodi di allagamento in alcune località, a seguito di intense precipitazioni;
- ✓ con riferimento al servizio di *depurazione*:
 - parziale copertura del servizio di depurazione, nonché estrema frammentazione dello stesso;
 - per taluni impianti, inadeguatezza delle condizioni fisiche delle opere civili e delle apparecchiature meccaniche, incompletezza del processo di trattamento dei fanghi, presenza di scarichi in uscita non conformi ai parametri previsti;
- a fronte delle menzionate criticità, l'Ente di governo dell'ambito in oggetto ha individuato tra i principali *obiettivi specifici* della pianificazione i seguenti:
 - garantire la conformità delle acque destinate al consumo umano ai parametri di legge, nonché dotazioni idriche adeguate, anche attraverso la riduzione delle perdite;
 - estendere e adeguare il servizio di raccolta dei reflui;
 - assicurare una forma di trattamento adeguata alle varie tipologie di scarichi, nell'ottica del raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici recettori;
- in considerazione dei rappresentati obiettivi specifici, l'Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale 3 Marche Centro - Macerata ha programmato, per il periodo 2016-2019, i seguenti *interventi* ritenuti prioritari:
 - potenziamento, adeguamento e ammodernamento dei serbatoi, degli impianti di captazione e di sollevamento, nonché degli impianti di potabilizzazione; ripristino delle condotte di adduzione;
 - realizzazione di interventi di salvaguardia delle fonti di approvvigionamento;
 - realizzazione di interconnessioni acquedottistiche, sostituzione o rifacimento di tratti di rete di acquedotto;
 - installazione di strumentazione volta all'individuazione di perdite di rete;
 - progressiva sostituzione dei misuratori di utenza e nuova installazione presso le utenze ad oggi sprovviste;
 - realizzazione di collettori fognari e dei relativi collegamenti, nonché di impianti di sollevamento reflui;
 - sostituzione, rifacimento e adeguamento di tratti di rete fognaria e interventi urgenti di ripristino funzionale;
 - realizzazione di nuovi depuratori e ampliamento di depuratori esistenti, adeguamento degli scarichi agli standard previsti;
- la descrizione delle opzioni progettuali alternative analizzate ai fini della risoluzione delle sopra menzionate criticità - come sinteticamente rappresentate, in una prima fase, dall'Ente di governo dell'ambito in oggetto - verrà tenuta in considerazione

nell'ambito dell'indagine conoscitiva avviata con deliberazione 595/2015/R/IDR, ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle soluzioni prospettate;

- ai sensi del comma 11.1 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, l'Autorità si riserva di verificare l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti.

CONSIDERATO CHE:

- a fronte degli obiettivi specifici definiti in precedenza, l'Assemblea di Ambito Territoriale 3 Marche Centro - Macerata per il gestore virtuale d'ambito ha previsto il tipo di schema regolatorio sulla base di:
 - un contenuto fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2016-2019 in rapporto alle infrastrutture esistenti,
 - la presenza di variazioni del perimetro di attività svolta - riconducibile all'ampliamento del territorio servito da alcune delle società che compongono il gestore virtuale d'ambito, a seguito della consegna alle medesime delle opere e degli impianti da parte dei Comuni di Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelsantangelo sul Nera, Castelraimondo, Fiuminata, Gagliole e Pioraco - tale da richiedere il riconoscimento di oneri aggiuntivi, Op^{new} , posizionandosi di fatto - ai fini del computo tariffario per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 - nello *Schema III* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR;
- le verifiche compiute dall'Autorità con riferimento ai costi delle immobilizzazioni computati nella tariffa del gestore virtuale d'ambito hanno accertato una spesa effettiva per investimenti in linea con il fabbisogno complessivo pianificato per gli anni 2014 e 2015 dalle gestioni *Acquambiente Marche S.r.l.*, *ASTEA S.p.a.*, *APM S.p.a.*, *ATAC Civitanova S.p.a.*, *ASSM S.p.a.* e *ASSEM S.p.a.* nell'ambito delle predisposizioni tariffarie elaborate ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR;
- il soggetto competente in parola ha, inoltre, precisato che la componente di costo afferente ai costi di morosità è stata valorizzata nel rispetto dei limiti fissati dal comma 30.2 del MTI-2;
- con riferimento alla valorizzazione della componente *ERC*, viene specificato che sono stati esplicitati come "costi ambientali e della risorsa aggiornabili", ERC_{at} , quota parte dei canoni di derivazione/sottensione idrica, i contributi per i consorzi di bonifica e per le Comunità Montane e gli oneri per la gestione delle aree di salvaguardia;
- nell'elaborazione della proposta tariffaria, per quanto concerne la valorizzazione della componente "Altri corrispettivi ai proprietari", AC_p , l'Ente di governo dell'ambito (EGATO) ha evidenziato anche l'imputazione di "*un corrispettivo da riconoscere a tutti i Comuni dell'ATO al fine di coprire il costo per le spese di funzionamento dell'EGATO*";
- il soggetto competente in parola ha specificato che, al fine di contenere l'impatto tariffario sull'utenza, si è proceduto, con riferimento a ciascuna annualità del periodo 2016-2019, alla determinazione di un valore della componente *FoNI* inferiore a quello ritenuto ammissibile; in particolare, la menzionata rinuncia più che

compensa gli effetti conseguenti ad un errore materiale riscontrato nella quantificazione della componente a copertura dell'eccedenza di valorizzazione delle infrastrutture di terzi rispetto alla sommatoria dei canoni ammessi ($\Delta CUIT^a$).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e che resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati;
- nelle more della definizione dei pendenti contenziosi di cui si è detto in precedenza riferiti a talune disposizioni delle deliberazioni 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR, e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, l'Autorità si riserva di determinare l'eventuale conguaglio finale, relativo alle annualità del primo periodo regolatorio, a seguito della definizione dei citati contenziosi.

RITENUTO CHE:

- sulla base dei dati, degli atti e delle informazioni inviate ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR, per le gestioni di cui all'Allegato A:
 - non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d'ufficio da parte dell'Autorità, di cui al comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR;
 - non sussistano le condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 10 della medesima deliberazione, atteso che i gestori in parola hanno in particolare: *i*) attestato di adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano, ai sensi del d.lgs. 31/2001, nonché alle ulteriori disposizioni regionali dettate in materia; *ii*) fornito evidenza di aver provveduto al versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali della componente tariffaria perequativa UI1;
- pur con le precisazioni e nei limiti sotto indicati, per le richiamate gestioni siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, secondo quanto disposto dalla deliberazione 664/2015/R/IDR e dalle determinazioni 2/2016 DSID e 3/2016 DSID;
- in esito alla valutazione della proposta tariffaria trasmessa dall'Ente di governo dell'ambito in oggetto, gli elaborati ricevuti (come da ultimo aggiornati e integrati in data 26 ottobre 2016) risultino coerenti, pur con le precisazioni e nei limiti sotto indicati, con le disposizioni dei provvedimenti sopra richiamati;
- sia opportuno assicurare il raggiungimento degli obiettivi prioritari derivanti dalla legislazione comunitaria ed interna individuati negli atti e documenti trasmessi dall'Ente di governo dell'ambito, rispetto ai quali si ritiene di non formulare rilievi;
- il piano economico-finanziario sia stato elaborato coerentemente con gli interventi programmati dall'Ente di governo dell'ambito;

- sia necessario procedere alla rettifica della elaborazione tariffaria proposta dall'Assemblea di Ambito Territoriale 3 Marche Centro - Macerata, scomputando dalla componente tariffaria AC_p la quota parte dei costi afferenti alle spese di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito (comunque inferiori al costo medio di settore relativo al 2013 valutato dall'Autorità), trattando pertanto il costo in questione nell'ambito della valorizzazione della componente CO_{ATO} individuata a tale scopo; tale rettifica, tuttavia, non ha effetti sulla quantificazione dei valori del moltiplicatore tariffario \mathcal{G} ;
- la proposta tariffaria di cui all'Allegato A appaia adeguata a garantire che la gestione del servizio idrico avvenga in condizioni di efficienza e di equilibrio economico-finanziario, ferma restando la necessità di ulteriori specifici approfondimenti in ordine alle assunzioni di partenza utilizzate per l'elaborazione della proposta tariffaria relativa al gestore virtuale d'ambito.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia necessario prevedere che l'Ente di governo dell'ambito in parola provveda ad inviare all'Autorità, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, le convenzioni di gestione attualmente in essere come adeguate alla convenzione tipo di cui alla deliberazione 656/2015/R/IDR;
- sia, inoltre, necessario disporre che, a seguito del perfezionamento del processo di individuazione e costituzione del gestore unico d'ambito, il medesimo Ente di governo provveda ad inviare all'Autorità la relativa convenzione di gestione redatta secondo i contenuti minimi essenziali caratterizzanti la convenzione tipo di cui alla deliberazione 656/2015/R/IDR

DELIBERA

1. di concludere, con riferimento al periodo 2016-2019 considerato dal MTI-2, il procedimento di verifica della predisposizione tariffaria proposta dall'Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale 3 Marche Centro - Macerata, approvando la medesima con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa;
2. di approvare, quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17 della legge 481/95, con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa, i valori del moltiplicatore \mathcal{G} di cui all'Allegato A, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, secondo quanto disposto dal comma 7.4 della deliberazione 664/2015/R/IDR;
3. di prevedere, ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, che i valori del moltiplicatore \mathcal{G} per le annualità 2018 e 2019 siano eventualmente rideterminati a seguito dell'aggiornamento biennale disciplinato dal medesimo articolo, previa verifica del rispetto delle condizioni di ammissione all'aggiornamento tariffario secondo quanto previsto dall'articolo 10 della deliberazione in parola;
4. di prevedere che, l'Ente di governo dell'ambito in parola, provveda ad inviare

all'Autorità, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, le convenzioni di gestione attualmente in essere come adeguate alla convenzione tipo di cui alla deliberazione 656/2015/R/IDR;

5. di prevedere che, a seguito del perfezionamento del processo di individuazione e costituzione del gestore unico d'ambito, il medesimo Ente di governo provveda ad inviare all'Autorità la relativa convenzione di gestione redatta secondo i contenuti minimi essenziali caratterizzanti la convenzione tipo di cui alla deliberazione 656/2015/R/IDR;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

4 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni